

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 00720/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Barrano Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

e nei confronti

di D'Immè Valentina, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.D.S. n. 624 del 05.03.2025 con cui è stata indetta la formazione delle graduatorie regionali per immissione in ruolo nelle classi di concorso elencate nelle tabelle A e B dell'art. 1 del predetto decreto e nel sostegno area unica superiore, relativamente all'anno scolastico 2024/2025;
- delle conseguenti graduatorie, pubblicate in pari data, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 06.05.1976 n. 53 come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16.10.2019, nelle quali il ricorrente è stato depennato e/o escluso dalla graduatoria degli immessi in ruolo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i giudizi e/o valutazioni rese, le asserite segnalazioni pervenute a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie pubblicate in data 24.10.2024;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del D.D.S. n. 903 del 12.05.2025 con cui sono state aggiornate le graduatorie per immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 nelle classi di concorso elencate all'art. 1 del predetto decreto e nel sostegno area unica superiore, relativamente all'anno scolastico 2024/2025;
- delle conseguenti graduatorie, pubblicate in pari data, nelle quali il ricorrente è stato depennato e/o escluso dalla graduatoria degli immessi in ruolo, con la specifica motivazione “*manca nza del requisito dei 2 anni di servizio nelle scuole regionali dopo l'abilitazione*”;
- ove e per quanto occorra, dei precedenti D.D.S. n. 879 del 07.05.2025 e n. 882 del 07.05.2025 e delle relative graduatorie;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per il risarcimento del danno ingiustamente patito dal ricorrente in ragione dell'illegittimo mancato inserimento nelle graduatorie regionali di immissione a ruolo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale intimata, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1253 del 6.6.2025 con la quale sono stati disposti incumbenti istruttori regolarmente adempiuti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2026 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Rilevato, quanto all'integrità del contraddittorio, che il ricorso è stato notificato, oltre che all'Amministrazione resistente, a un solo soggetto collocato utilmente nella graduatoria di immissione a ruolo;

2. Ritenuto, altresì, che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al ruolo con punteggio pari o inferiore a quello riportato dal ricorrente (22), assegnando all'uopo i seguenti termini: (i) giorni venti, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per effettuare tale notifica; (ii) giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della notifica, per depositare in giudizio la prova dei relativi adempimenti;

- sia opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- il testo integrale del ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati;

3. Ritenuto, altresì, che l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso introduttivo, quello per motivi aggiunti e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

4. Ritenuto, pertanto, che:

- vada disposta l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei partecipanti alla procedura di immissione a ruolo controinteressati, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami da effettuarsi nelle forme sopra indicate;
- vada rinviata la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica indicata in dispositivo al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così statuisce:

- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le prescrizioni indicate in motivazione, autorizzando la notifica per pubblici proclami;
- rinvia la trattazione del merito del ricorso alla prima udienza pubblica del 3 dicembre 2026, orario di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Consigliere

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Farhat

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO